

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 185 del 22/02/2023

OGGETTO: ADESIONE A FEDERSANITÀ ANCI LAZIO PER L'ANNO 2023.

Esercizi/o e conto 2023 - 509030203 Centri/o di costo 1000001

- Importo presente Atto: € 7.250,00

- Importo esercizio corrente: € 7.250,00

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2023/161765.930

Servizio Risorse Economiche: **Francesca Romana Benedetto**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-171-2023

L'estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Scotti

**Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e
Servizi**

Andrea Scotti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

F_1788457_doc10071420220204125015 (1).pdf
schema quote e servizi 2023_federsanità (1).pdf

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288; Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato alla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con determinazione n. G03488 del 30.3.2021;
- Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" s.m.i.;
- Viste le disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza in relazione alla contribuzione di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1 comma 67;
- Vista la deliberazione n. 1166 del 19 novembre 2021 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO
- Premesso che è stata costituita la Federazione delle Aziende sanitarie e socio sanitarie e delle Conferenze dei Sindaci denominata " Federsanita' ANCI – Federazione Lazio-2;
- Considerato l'oggettivo e specifico interesse per l'Azienda ad aderire alla Federazione derivato sia dalla rispondenza ai fini istituzionali dell'Azienda stessa sia dai vantaggi e dalla convenienza riscontrata per tutti i servizi base che l'adesione comporta;

Visto lo Statuto di FEDERSANITÀ approvato nell'ambito della Assemblea del 27.05.2014 (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

Visto in particolare, l'art. 2 di detto Statuto sulle finalità della Federazione, da individuare soprattutto nella rappresentanza delle Aziende nei rapporti con lo Stato e le Regioni per concorrere alle decisioni in materia sanitaria; nel collegamento tra Aziende ed Autonomie locali per l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali; nell'individuazione delle linee di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti associati, nella promozione di iniziative di studio e nella attivazione di organismi di assistenza tecnico-giuridica agli associati;

Preso atto che la quantificazione dei contributi di adesione è pari a € 7.250,00 come da tabella allegata e prevede la conseguente attivazione di servizi di base quali:

- I. l'invio delle newsletter di Quotidiano Sanità a tutti gli indirizzi che l'Azienda vorrà fornire;
- II. l'invito gratuito agli eventi nazionali organizzati sui diversi temi riguardanti la gestione e l'organizzazione dei servizi sanitari e amministrativi;
- III. la disponibilità a rafforzare la comunicazione degli eventi organizzati dall'Azienda attraverso il sito web e le sopra citate newsletter;
- IV. la disponibilità della sede operativa di Roma, in Via dei Prefetti 30, per eventuali riunioni;

- V. la disponibilità a organizzare incontri con esperti e consulenti su specifiche tematiche inerenti la gestione e organizzazione di servizi sanitari e amministrativi;
- VI. interviste programmate su federsanità social TV dei Direttori Generali o di esperti tecnici delle Aziende associate.
- VII. Presenza nei Live di Sanitask, la nuova video rivista dell'editore Quotidiano Sanità.
- VIII. Visibilità delle news delle Aziende associate sui profili social di Federsanità Nazionale
- IX. Partecipazione dei Direttori Generali associati ai vari tavoli di lavoro previsti dall'accordo quadro con ANCI nazionali sui temi dell'integrazione socio sanitaria

Ritenuto

pertanto opportuno e utile procedere all'adesione alla Federazione per poter utilizzare i servizi messi a disposizione delle Aziende associate;

che la suddetta spesa € 7.250,00 relativa alla quota di adesione potrà gravare sul competente conto economico 509030203 del bilancio del corrente esercizio;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 comma primo, come modificata dalla Legge dell'11 febbraio 2005, n. 15;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

-aderire a FEDERSANITÀ ANCI LAZIO, prendendo atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 dello Statuto costitutivo, l'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso, deciso con formale delibera e comunicato alla Federazione con lettera raccomandata entro il 31 ottobre, nonché che tale recesso ha effetto dal primo gennaio successivo;

-di corrispondere il relativo contributo associativo annuo, pari per il 2023 a Euro 7.250,00 in quanto il bilancio preventivo di parte corrente dell'Azienda ammonta a Euro 195.000.000,00 come da tabella allegata;

-di effettuare il pagamento di detto contributo associativo annuo tramite versamento dell'importo relativo sul **conto corrente bancario intestato a FEDERSANITÀ ANCI LAZIO**
IBAN IT26 L030 6909 6061 0000 0178 272

-nominare Responsabile del Procedimento il Dr. Andrea Scotti – Dirigente Responsabile UOC ABS;

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Allegato A/346

STATUTO

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede

1. E' costituita la Federazione delle aziende sanitarie e socio-sanitarie e delle Conferenze dei Sindaci denominata "Federsanità ANCI - Federazione Lazio".
2. "Federsanità ANCI - Federazione Lazio" è un'associazione volontaria delle Aziende Unità sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, dei Policlinici universitari e degli IRCCS operanti nel Lazio nonché di rappresentanza degli enti locali nel settore sanitario e sociale, che s'ispira alla tradizione di autonomia delle comunità locali laziali e ne riconferma i valori operando per il più stretto legame fra gli enti locali e le articolazioni aziendali del sistema sanitario regionale e nazionale, nell'ottica della complementarità fra i servizi sanitari ospedalieri, territoriali e di assistenza sociale. Della Federazione fanno parte anche tutti i soggetti previsti dall'art. 3, comma 1, quando costituiti nell'ambito del settore sanitario e socio-assistenziale del Lazio.
3. La Federazione è autonoma sul piano politico e organizzativo, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dall'ANCI Lazio e da Federsanità ANCI Nazionale, alle quali è federata. L'associazione è apolitica e apartitica e non ha fini di lucro.
4. "Federsanità ANCI - Federazione Lazio" ha sede legale in Roma (RM), Via de' Prefetti, n. 46.

Articolo 2

Finalità

1. Scopo della federazione è quello di assicurare un collegamento tra le aziende del SSR, ovvero delle aziende pubbliche che fanno riferimento al Servizio sanitario della Regione Lazio e il sistema delle autonomie locali regionali, per la più alta integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali, tutelando globalmente le funzioni e le attività delle Aziende associate e degli enti locali, nel rispetto delle esigenze di salute delle comunità locali e della normativa regionale in materia.
2. La Federazione ha il compito di individuare le linee di indirizzo e di auto coordinamento delle attività degli enti associati; di promuovere iniziative di studio sui temi della tutela e del governo della salute pubblica e di attivare organismi di assistenza tecnico-giuridica per gli associati. La Federazione ha la rappresentanza politica dei soggetti associati e promuove progetti e iniziative politiche e legislative per l'affermazione dei principi che ispirano l'associazione.
3. La Federazione persegue il coordinamento dei propri associati per affermare il ruolo istituzionale, al servizio della salute dei cittadini, nell'ambito della società laziale, costituendo per questo i rapporti necessari e permanenti con gli organi istituzionali e di rappresentanza della Regione, delle altre associazioni e delle autonomie locali, oltre ad



Annona Intelli



avere rapporti con organizzazioni sociali, della cooperazione e del volontariato, culturali, sindacali, economiche, professionali, politiche, con la sola finalità di concorrere al migliore sviluppo della qualità ed efficienza del sistema socio-sanitario nazionale, regionale e locale.

4. La Federazione partecipa ai processi istituzionali in atto per il rafforzamento unitario del sistema delle autonomie regionali.

Articolo 3 ***Gli associati***

1. Sono associabili alla Federazione le Aziende Unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli IRCCS e gli altri soggetti pubblici, ovvero costituiti in forma privata per il perseguimento di finalità pubbliche, erogatori di servizi sanitari e socio-assistenziali e costituiti nella Regione Lazio. In rappresentanza dei Comuni presenti nelle Conferenze dei Sindaci, è associata di diritto l'ANCI Lazio, che esprime un delegato. Sono altresì associabili, in ragione di un delegato ciascuna, le Conferenze dei Sindaci che amministrano strutture eroganti servizi sanitari o socio-assistenziali.

2. Il mantenimento della condizione di associato è garantito dalla formale deliberazione da parte degli associati, oltre che dalla regolarità nel versamento dei contributi stabiliti dagli organi di Federsanità ANCI Nazionale, nelle forme previste.

3. L'adesione s'intende a tempo indeterminato, salvo recesso deciso con deliberazione dell'associato e comunicato alla Federazione con lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Il mancato versamento dei contributi associativi comporta, dopo un anno solare, la perdita della qualifica di socio. La decadenza è dichiarata, previa diffida, dal Comitato direttivo. Decaduto l'associato, il suo rappresentante decade dalla carica eventualmente coperta negli organi della Federazione.

5. L'appartenenza alla Federazione impegna ogni associato all'accettazione senza riserve dello statuto.

Articolo 4 ***Gli organi***

1. Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea regionale
- b) il Comitato direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio sindacale

2. Gli organi della Federazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
3. Se nel corso del mandato un componente del Direttivo cessa dalle sue funzioni, decade dalla carica statutaria ricoperta. Il Comitato direttivo provvede alla sua sostituzione entro trenta giorni.
4. In caso di cessazione dalle funzioni del Presidente della Federazione, le sue funzioni vengono assunte provvisoriamente da un Vicepresidente con la priorità di cui all'art. 7, comma 3, fino alla seduta dell'Assemblea regionale, convocata entro i successivi trenta giorni per la nomina del nuovo Presidente.


Art. 5
L'Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale è costituita da tutti i soggetti previsti dall'art. 3, comma 1, che vi intervengono a mezzo dei rispettivi rappresentanti in ragione di uno per ciascuno, ed è convocata obbligatoriamente ogni cinque anni per eleggere il Presidente della Federazione e i componenti del Comitato direttivo nonché per nominare i Sindaci revisori dei conti. Normalmente essa è convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente della Federazione, che ne determina l'ordine del giorno, mediante avviso inviato agli associati per posta ordinaria o raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il predetto termine è anticipato a dieci giorni. Può essere convocata in ogni altro momento ritenuto necessario, su richiesta del Comitato direttivo, a maggioranza dei suoi componenti.

2. L'Assemblea regionale è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di assenza o impedimento, da un Vicepresidente con la priorità di cui all'art. 7, comma 3. L'Assemblea, per organizzare al meglio i propri lavori, nomina una Commissione per la verifica dei poteri degli associati presenti e si avvale dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e da uno dei due Vicepresidenti della Federazione nonché dal Segretario. Al termine dei lavori viene redatto un verbale dal quale risultano le deliberazioni assunte, sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente e dal Segretario.

3. L'Assemblea regionale è l'organo di indirizzo politico della Federazione. Spetta all'Assemblea regionale l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo annuali, delle indicazioni generali inerenti l'azione politica e i programmi annuali di attività della Federazione, delle modifiche allo statuto - anche sulla base delle proposte del Comitato direttivo - nonché di ogni altro punto sottoposto alla sua attenzione e inserito nell'ordine del giorno.

4. L'Assemblea regionale elegge il Presidente della Federazione e i membri del Comitato direttivo, in rappresentanza delle diverse componenti della Federazione, secondo i criteri indicati agli artt. 6 e 7 dello statuto e in base alle modalità stabilite dal Comitato direttivo con apposito regolamento. L'Assemblea regionale elegge altresì due Vicepresidenti, di cui uno indicato di diritto dall'ANCI Lazio con funzioni di Vicepresidente vicario della Federazione.


Aniema Santelli

5. L'Assemblea regionale elegge, tra i rappresentanti legali delle strutture sanitarie associate e compatibilmente con lo statuto di ANCI Lazio, i delegati da nominare nel Direttivo regionale dell'ANCI, come membri di diritto. L'Assemblea individua altresì i delegati delle strutture sanitarie della Regione Lazio abilitati a partecipare all'Assemblea nazionale congressuale di Federsanità ANCI Nazionale, secondo quanto previsto dal relativo statuto e dal regolamento.

6. L'Assemblea regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammesso il massimo di una delega. Per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti della Federazione e dei membri del Comitato direttivo nonché per l'approvazione delle modifiche allo statuto è richiesta la maggioranza assoluta degli associati.

Art. 6

Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e dai Vicepresidenti della Federazione e da un massimo di sei membri eletti al proprio interno dall'Assemblea regionale, in modo da garantire la presenza minima di un rappresentante delle Aziende Unità sanitarie locali, uno delle Aziende ospedaliere, uno dei Policlinici universitari, uno degli IRCCS e uno delle Conferenze dei Sindaci, ove tali soggetti figurino quali associati.

2. Il Comitato direttivo definisce l'indirizzo per le politiche generali della Federazione alle quali il Presidente e lo stesso Comitato debbono uniformare i loro comportamenti. Il Comitato direttivo esercita tutte le funzioni di organo di gestione politica e amministrativa della Federazione, escluse quelle proprie del Presidente.

3. La presidenza e la vicepresidenza del Comitato direttivo sono esercitate dal Presidente e dai Vicepresidenti della Federazione.

4. Il Comitato direttivo, in particolare:

- a) predisporre e attua i programmi di attività stabiliti sulla base delle indicazioni generali individuate in sede di Assemblea regionale;
- b) provvede alla formulazione del bilancio annuale di previsione e del rendiconto predisposti dal Segretario;
- c) determina l'istituzione di eventuali commissioni o gruppi di lavoro, individuandone i componenti all'interno dello stesso Comitato o delle organizzazioni degli associati. Il Comitato direttivo può stabilire la nomina in tali commissioni, come membri aggregati, di esperti o consulenti in materie specifiche;
- d) può richiedere agli enti associati il comando del personale degli stessi, così come decidere assunzioni dirette, per garantire il funzionamento della Federazione, nei limiti della disponibilità di bilancio;
- e) stabilisce indirizzi programmatici per l'attività di aggiornamento e formazione del personale degli enti associati, tramite seminari di studio, convegni, pubblicazioni e ogni altra attività ritenuta necessaria.

5. Il Comitato direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese. E' convocato dal Presidente della Federazione in forma scritta, da inviarsi con posta ordinaria o raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data prevista.

6. Le riunioni del Comitato direttivo sono valide purché sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei membri che lo compongono. In seconda convocazione la riunione - da tenersi entro ventiquattro ore - è valida qualunque sia il numero dei presenti.

7. Il Comitato direttivo, su proposta del Presidente, nomina i Sindaci revisori dei conti nonché il Segretario della Federazione.

8. Il Comitato direttivo determina annualmente la misura delle indennità di carica spettanti al Presidente e ai Sindaci revisori dei conti.

Art. 7 *Il Presidente*

1. E' eletto dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta tra i rappresentanti delle strutture sanitarie e rappresenta legalmente la Federazione.

2. Convoca e presiede l'Assemblea regionale e il Comitato direttivo.

3. In caso di assenza o impedimento è sostituito nelle funzioni da uno dei due Vicepresidenti individuati ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, con priorità per il Vicepresidente vicario.

4. Il Presidente, un Vicepresidente e il Segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale.

5. Al Presidente è attribuita un'indennità di carica nella misura stabilita annualmente dal Comitato direttivo.

Art. 8 *Il Collegio sindacale*

1. Il Collegio sindacale, ove nominato dal Comitato direttivo, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi svolgono anche funzioni di revisione legale dei conti dell'ente.

2. Il Comitato direttivo ne determina i relativi compensi e designa, altresì, il Presidente del Collegio.

3. I Sindaci, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali dei Conti:
a) controllano la contabilità dell'ente e la legittimità delle deliberazioni degli organi della Federazione;



b) certificano, in occasione delle assemblee, la veridicità e conformità dei documenti e dei bilanci presentati dal Comitato direttivo.

4. I Sindaci devono essere invitati, e hanno diritto di intervenire, a tutte le adunanze di ogni organo della Federazione, anche in audio/video conferenza.

5. In alternativa alla composizione di un Collegio sindacale nei termini sopra indicati, le funzioni del Collegio e la Revisione Legale dei Conti possono essere affidate a un Revisore Unico.

Art. 9

Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Comitato direttivo su proposta del Presidente.
2. Il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione della Federazione, curando l'attuazione delle decisioni adottate dagli organi e sovrintende il regolare funzionamento della Federazione dal punto di vista organizzativo. E' anche responsabile del personale dipendente o comandato dagli enti associati, che opera all'interno della Federazione.
3. Il Segretario è responsabile della tenuta della contabilità e della cassa della Federazione, disponendo altresì delle spese per la gestione ordinaria nei limiti previsti dal bilancio, provvedendo a relativa liquidazione e pagamento.
4. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa alle sedute del Comitato direttivo con voto consultivo e redige il verbale delle sedute degli organi della Federazione;
 - b) cura i rapporti con gli associati, garantendo l'informazione sulle attività della Federazione nazionale e regionale, per le necessarie correlazioni;
 - c) assicura la presenza della Federazione a manifestazioni pubbliche e la rappresentanza alle varie iniziative oltre che a congressi, seminari e convegni finalizzati alla conoscenza e all'approfondimento dei temi della salute e dell'assistenza sociale;
 - d) partecipa agli incontri con i Segretari delle altre Federazioni regionali e mantiene i collegamenti con la Confederazione nazionale;
5. Se il Segretario, per qualsiasi motivo, cessa dalle funzioni, in attesa della proposta del Presidente per la nuova nomina, le mansioni provvisoriamente sono attribuite al più giovane dei componenti del Comitato direttivo.

Art. 10

Consulenze e gruppi di lavoro

1. Possono essere costituiti gruppi di lavoro composti, oltre che da rappresentanti delle strutture sanitarie e dei Comuni, anche dei tecnici portatori di specifiche esperienze interni alle organizzazioni degli enti associati, per contribuire agli

approfondimenti e alla costruzione delle iniziative che si intendono attivare da parte degli organi della Federazione.

2. I gruppi di lavoro sono coordinati da membri del Comitato direttivo.

3. Possono essere attivate consulenze specifiche con professionisti o esperti riconosciuti nelle materie oggetto della consulenza su precise indicazioni e direttive deliberate dal Comitato direttivo. Per questi consulenti è previsto un compenso determinato dal Comitato direttivo, in misura collegata all'impegno richiesto.

Art. 11

I finanziamenti e i contributi

1. Le risorse finanziarie per l'attività della Federazione sono iscritte nel bilancio annuale e sono costituite:

- a) dalla quota parte di spettanza della Federazione sulle quote versate da tutti gli associati – ai sensi dell'art. 3, comma 2 e con esclusione delle Conferenze dei Sindaci e dell'ANCI Lazio – a Federsanità ANCI Nazionale per la relativa attività, secondo quanto determinato dal relativo statuto;
- b) da una quota dei contributi che i Comuni versano all'ANCI relativa all'impegno per le attività socio-assistenziali concordate annualmente con ANCI Lazio;
- c) da contributi volontari o straordinari;
- d) dai proventi delle iniziative editoriali e di formazione professionale, convegnistica o seminariale nonché dalle attività comprese nelle finalità di cui all'art. 2, comma 3 dello statuto;

2. Con l'ANCI Lazio viene concordata la percentuale delle quote associative da destinare a copertura dei servizi che la stessa rende alla Federazione.

3. Gli associati concorrono alle attività della Federazione, partecipando agli organi, alle commissioni e ai gruppi di lavoro anche per il tramite dei propri collaboratori senza oneri a carico della Federazione.

4. La Federazione può accettare contributi di soggetti privati, purché finalizzati esclusivamente alla promozione e organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, seminari di studio o di pubblicazioni. Tali contributi per la Federazione non comportano la costituzione di nessun rapporto salvo quelli strettamente collegati alle attività sopra elencate. E' compito del Comitato direttivo valutare l'opportunità della loro accettazione in rapporto alle finalità sanitarie e socio-assistenziali della Federazione.

5. I versamenti degli associati sono a fondo perduto. In nessun caso quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né per successione a causa di morte, tanto a titolo particolare che universale. La quota di partecipazione non

è rivalutabile. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Art. 12

L'esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione annuale è approvato entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo. Il rendiconto consuntivo è approvato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 13

I rapporti federativi

1. "Federsanità ANCI - Federazione Lazio" è federata a Federsanità ANCI Nazionale e all'ANCI Lazio.

2. La Federazione rappresenta gli associati e persegue le finalità di cui all'art. 2 dello statuto nell'ambito regionale, in stretto rapporto con le indicazioni di Federsanità ANCI Nazionale e in collegamento con l'ANCI Nazionale e regionale.

Art. 14

L'autonomia statutaria

1. "Federsanità ANCI - Federazione Lazio" gode di autonomia statutaria all'interno dei principi e finalità stabiliti dal presente statuto. La Federazione condivide gli indirizzi generali dell'ANCI Lazio.

Art. 15

Durata e scioglimento



1. La durata dell'associazione è illimitata.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione, essa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità e comunque senza scopo di lucro, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "NOTA" and "8" and is partially obscured by the signature.A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mariano Fubelli", is written in a cursive style.

QUOTE ASSOCIATIVE FEDERSANITA' - Anno 2023

Dallo statuto della Confederazione: - Art. 3: Sono associabili alle Federazioni Regionali le Aziende Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere. Sono altresì associabili gli IRCCS, le Aziende o Policlinici Universitari, e altri erogatori di servizi sanitari operanti nell'ambito del servizio sanitario, previa approvazione dell'Esecutivo su proposta delle singole Federazioni (quali, ad esempio, RSA a prevalenza di capitale pubblico o Zone ed Ambiti di area vasta).

1	2
Descrizione	Quota associativa (comprensiva della quota servizi *)
Zone od Ambiti di area vasta o similari, Agenzie Sanitarie Regionali, con bilancio preventivo fino a 10 milioni di euro	€ 2.100,00
Zone od Ambiti di area vasta o similari, Agenzie Sanitarie Regionali, con bilancio preventivo da 10 fino a 25 milioni di euro	€ 3.700,00
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS, Policlinici e strutture residenziali socio-sanitarie pubbliche o prevalentemente pubbliche con bilancio fino a 100 milioni di euro	€ 4.750,00
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS, Policlinici e strutture residenziali socio-sanitarie pubbliche o prevalentemente pubbliche con bilancio preventivo da 101 a 250 milioni di euro	€ 7.250,00
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS, Policlinici e strutture residenziali socio-sanitarie pubbliche o prevalentemente pubbliche con bilancio preventivo da 251 a 750 milioni di euro	€ 9.500,00
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS, Policlinici e strutture residenziali socio-sanitarie pubbliche o prevalentemente pubbliche con bilancio preventivo da 751 a 1000 milioni di euro	€ 12.000,00
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS, Policlinici e strutture residenziali socio-sanitarie pubbliche o prevalentemente pubbliche con bilancio preventivo da 1.000 a 1.500 milioni di euro	€ 15.500,00
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS, Policlinici e strutture residenziali socio-sanitarie pubbliche o prevalentemente pubbliche con bilancio preventivo oltre 1.500 milioni di euro	€ 20.500,00

*** La parte di quota servizi comprende:**

- l'invio delle newsletter di Quotidiano Sanità a tutti gli indirizzi che l'Azienda vorrà fornire;
- l'invito gratuito agli eventi nazionali organizzati sui diversi temi riguardanti la gestione e l'organizzazione dei servizi sanitari e amministrativi;
- la disponibilità a rafforzare la comunicazione degli eventi organizzati dall'Azienda attraverso il sito web e le sopra citate newsletter;
- la disponibilità della sede operativa di Roma, in Via dei Prefetti 30, per eventuali riunioni;
- la disponibilità a organizzare incontri con esperti e consulenti su specifiche tematiche inerenti la gestione e organizzazione di servizi sanitari e amministrativi;
- interviste programmate su federsanità social TV dei Direttori Generali o di esperti tecnici delle Aziende associate.
- Presenza nei Live di Sanitask, la nuova video rivista dell'editore Quotidiano Sanità.
- Visibilità delle news delle Aziende associate sui profili social di Federsanità Nazionale
- Partecipazione dei Direttori Generali associati ai vari tavoli di lavoro previsti dall'accordo quadro con ANCI nazionali sui temi dell'integrazione socio sanitaria
- Partecipazione gratuita personale aziende associate Formazione online